

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4907 del 15/10/2020
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI - AGRICOLA BANDINI STEFANO , CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE UNIFICATA ACQUA PUBBLICA DAL FIUME MONTE MONTONE E DA POZZO IN LOC. ALBERETO DI FAENZA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. RA14A0002-RA07A0349
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5039 del 14/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI - AGRICOLA BANDINI STEFANO – CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE UNIFICATA ACQUA PUBBLICA DAL FIUME MONTE MONTONE E DA POZZO IN LOC. ALBERETO DI FAENZA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. RA14A0002-RA07A0349

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-1 del 10/01/2020 con individuazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

PRESO ATTO :

- della determinazione dirigenziale n.12109 del 23.9.2015 con la quale la Regione ha rilasciato al Sig. BANDINI ONORIO C.F. BNDNRO58D14D458Z la concessione unificata di derivazione acqua pubblica superficiale dal fiume Montone (codice risorsa RAA10690) e da pozzo (codice risorsa RAA10704) in Loc. Albereto del comune di Faenza ad uso irrigazione agricola, assentita fino al 31.12.2024, per la portata massima di 10,30 l/s pari ad un volume di 1.693 mc/anno, procedimento RA14A0002-RA07A0349;

- della domanda protocolla da Arpae in data 07.08.2020 n. PG.2020.114537 con cui l'impresa individuale AGRICOLA BANDINI STEFANO C.F. BNDSFN82T29D458C P.IVA 02596830394 con sede in comune di Faenza (RA) ha richiesto il cambio di titolarità, senza variazioni di prelievo, per la suddetta concessione unificata RA14A0002-RA07A0349;

VISTO il contratto di affitto terreni stipulato da Bandini Onorio a favore di Bandini Stefano, la cui durata è fissata fino al 10.11.2034;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 90,00 quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2020;

- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 500 in data 29.9.2020

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al cambio di titolarità della concessione richiesta l'impresa individuale AGRICOLA BANDINI STEFANO con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

Su proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di riconoscere alla società AGRICOLA BANDINI STEFANO C.F. BNDSFN82T29D458C P.IVA 02596830394 con sede in comune di Faenza (RA) il cambio di titolarità della concessione

unificata di derivazione acqua pubblica superficiale dal fiume Montone (codice risorsa RAA10690) e da pozzo (codice risorsa RAA10704) in Loc. Albereto del comune di Faenza ad uso irrigazione agricola, assentita fino al 31.12.2024, per la portata massima di 10,30 l/s pari ad un volume di 1.693 mc/anno, procedimento RA14A0002-RA07A0349;

2. di confermare la quantità massima prelevabile di 10,30 l/s pari ad un volume di 1.693 mc/anno;

3. di mantenere la scadenza della concessione al 31/12/2024;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta e ricevuto in data 1.10.2020 prot. PG.2020.141286 del e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite, che sostituisce quello approvato con determinazione regionale n.12109 del 23.9.2015;

5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 165,91 per attraversamento demaniale + 12,28 per la risorsa idrica

6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale unificato in euro 500,00

7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni fino al 2020;

8. di dare atto che la presente Determinazione annulla e sostituisce a tutti gli effetti la determinazione regionale n. 12109 del 23.10.2015

9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;

10.l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato

presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;

12. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2019, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019/2021.

LA DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Daniela Ballardini

Firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione unificata di derivazione acqua pubblica superficiale dal fiume Montone (codice risorsa RAA10690) e da pozzo (codice risorsa RAA10704) rilasciata per cambio di titolarità alla società AGRICOLA BANDINI STEFANO C.F. BNDSFN82T29D458C P.IVA 02596830394 con sede in comune di Faenza (RA) Proc. RA14A0002-RA07A0349; in Loc. Albereto del comune di Faenza ad uso irrigazione agricola, e trattamenti assentita fino al 31.12.2024, per la portata massima di 10,30 l/s pari ad un volume di 1.693 mc come indicato nel disciplinare di cui alla D.D. 12109 del 23.9.2015 che si riporta di seguito.

**ART. 1 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

1. Relativamente alla derivazione dal fiume Montone: Il prelievo è esercitato mediante opere mobili costituite da una elettropompa della potenza motore di Kw 8,30 - diametro del tubo di mandata mm 100, poste in sponda sinistra in località Albereto su terreno distinto nel NTC del comune di Faenza al foglio n.77, mapp. 19; avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 740.885; Y= 911.135; portata massima della pompa l/s 8,30; • volume annuo da prelevare pari a mc 1.493 ad uso irrigazione agricola – (codice risorsa RAA10690);
2. relativamente al prelievo da acque sotterranee: Il prelievo è esercitato, mediante un pozzo (prat. n. RA07A0349): della profondità di m 35, diametro di mm 100; la portata massima derivata è pari a l/s 2,00; la quantità d'acqua richiesta per trattamenti fitosanitari e domestici è pari a mc/anno 200; Il pozzo è ubicato in località Albereto del comune di Faenza, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 77, mapp. n. 142 avente le seguenti coordinate

geografiche UTM*32:X=740.776 Y= 911.208. (codice risorsa RAA10704);

Le risorse derivate saranno utilizzate per i trattamenti fitosanitari di un appezzamento di terreno di ha 9.30.00 in cui sono praticate le seguenti colture: ha 4.80.00 ad actinidia, mediante microirrigazione sottochioma; ha 4.50.00 a pescheto, mediante microirrigazione sottochioma;

ART. 2 MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica dal fiume Montone dovrà essere esercitato con le seguenti modalità: • portata massima della pompa l/s 8,30; • volume annuo da prelevare pari a mc 1.493; Il prelievo dal fiume Montone potrà essere esercitato dal 1 marzo al 30 maggio; La pompa e la parte terminale delle apparecchiature di prelievo dovranno essere rimosse dal luogo di ubicazione dal 01 giugno fino 28 febbraio di ogni anno. Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a mc/s 0,372, individuata quale "deflusso minimo vitale" (DMV), pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, i concessionari sono tenuti a sospendere il prelievo medesimo. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo di risorsa idrica da pozzo, potrà essere effettuato per un volume annuo massimo di mc 200 con una portata massima della pompa l/s 2,00, nel periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno nelle condizioni e nelle quantità mensili richieste. Il volume annuo complessivo (superficiale e sotterranea) da destinarsi ad uso irriguo e trattamenti fitosanitari sarà pari a mc 200.

ART. 3 OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello

identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: • titolare della concessione, • numero della concessione, • scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere le opere di prelievo, e tutte le eventuali opere ad esse connesse, in buono stato, in condizioni di efficienza e sicurezza; dovrà curare la difesa dell'ambiente attraverso la buona regimazione delle acque e rispettare rigorosamente le norme per la tutela delle acque da inquinamento, di cui al D.Lgs.152/2006 e successive modifiche. Il concessionario è obbligato, in base al parere della Provincia, alla installazione di un misuratore delle portate, che registri i volumi emunti, con obbligo di trasmissione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ravenna, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti registrati nell'anno precedente. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione. Le opere di derivazione presenti non possono in ogni caso essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, di qualsiasi danno causato all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi che si dovessero verificare a seguito del mancato rispetto di tali obblighi. Qualsiasi variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione), alla quantità di prelievo, alla destinazione d'uso della

risorsa, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio concedente, a seguito di richiesta motivata.

ART. 4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE CONDOTTE ATTRAVERSANTI

AREE DEMANIALI

1. E' vietato eseguire nell'alveo, nell'argine e nella fascia di rispetto al piede escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, salvo quanto indicato nel presente disciplinare. E' vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente.

2. Nell'alveo, nell'argine e nella fascia di rispetto di 10 metri all'esterno le tubazioni di condotta dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, eccetto che nelle fasce orizzontali in sommità, in banca e ai lati dell'argine, dove dovrà essere consentita la percorribilità dei veicoli. E' vietato disporre il tubo di condotta lungo il piede dell'argine, mentre è possibile disporlo parallelamente ad una distanza non inferiore a m 4,00.

3. Nelle fasce percorribili sopra specificate le condotte dovranno essere collocate all'interno di tubi di alloggiamento e protezione, rinfiacati di terreno ben compattato a formazione di rilevati dalle seguenti caratteristiche dimensionali: - superficie piana in sommità di lunghezza non inferiore a metri 4 e larghezza pari alla sommità arginale o alla banca, o larghezza non inferiore a metri 4 se al piede dell'arginatura. - pendenza delle rampe di salita e discesa non superiore al 20%.

4. I tubi interrati o rinfiacati dovranno essere protetti se necessario contro la corrosione e avere resistenza idonea a sopportare qualsiasi carico accidentale, compreso quello di macchine da cantiere, autocarri e mezzi agricoli. I tubi di alloggiamento dovranno avere pendenza di sgrondo verso l'esterno del corpo arginale. All'uscita di ciascun tubo di alloggiamento dovrà essere

realizzato, per evitare ristagni o ruscellamenti, un adeguato sistema di allontanamento dell'acqua. Durante i periodi d'inattività i tubi di alloggiamento dovranno essere opportunamente tappati alle estremità. Il Concessionario è tenuto, a richiesta del Servizio concedente, a eseguire a proprie spese verifiche di integrità e prove di tenuta delle tubazioni interrato.

5. Le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde e degli argini fluviali. Dovranno essere munite, presso la sommità arginale, di tappo di disinnesco del sifone o di valvola di arresto del flusso.

6. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.

7. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'attraversamento ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.

8. Gli estremi della concessione, le posizioni delle tubazioni interrato e altre indicazioni utili sui manufatti (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) dovranno essere segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.

9. Le opere fisse di attraversamento, qualora preesistenti, dovranno essere adeguate alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare entro 180 giorni dal rilascio della concessione.

10. Il Concessionario dovrà comunicare in anticipo per iscritto il programma temporale di svolgimento dei lavori di costruzione o di adeguamento delle opere fisse. La durata dei lavori dovrà essere limitata allo stretto necessario, adottando le misure e cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti.

11. Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere in ogni momento le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del regime idraulico e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno la responsabilità del Concessionario per i danni eventualmente provocati in conseguenza della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti assentiti.

ART. 5 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI PER LE CONDOTTE

ATTRAVERSANTI AREE DEMANIALI

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, togliere la corrente elettrica dell'eventuale elettropompa, rimuovere tutte le parti mobili e chiudere tempestivamente la condotta, in caso di tubazione fissa, ovvero sigillare i tubi di alloggiamento presenti.

2. Il Concessionario dovrà fornire un numero di telefono diretto per chiamate di emergenza da tenere costantemente attivo. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il Concessionario provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile.

3. Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed

esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo. Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico.

4. L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

5. L'amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.

L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere assentite qualora il Concessionario non abbia provveduto a svolgere in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati saranno a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

7. La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

8. In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze

amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio.

9. Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse prima nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

10. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a prendere accordi con l'altro eventuale concessionario dello sfalcio o della coltivazione del terreno demaniale, ovvero di rampe e percorsi utilizzati, in modo da gestire l'interferenza fra le rispettive attività, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

11. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

ART. 6 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31 dicembre 2024

fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 7 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. pagina 13 di 16 Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 8 RINNOVO

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2024. Qualora il concessionario non intenda

procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

I concessionari sono tenuti all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.